#### Articolo 1 – Denominazione e scopi

- 1.1 È costituita fra i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili che aderiscono al presente Statuto un'Associazione professionale denominata "UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LUCCA", in breve, di seguito, indicata anche come "Unione".
- 1.2 L'Unione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i problemi della categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione, di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all' "UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI", qui di seguito, in breve, denominata anche "Unione Nazionale", accettandone principi, finalità, disposizioni e direttive.
- 1.3 L'Unione di Lucca deve svolgere attività propositiva verso l'Unione Nazionale e seguirne poi, costantemente, l'indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i Dottori Commercialisti e per gli Esperti Contabili, con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.

#### Articolo 2 - Durata

2.1 - L'Unione ha durata illimitata.

## Articolo 3 - Sede

3.1 - L'Unione ha la propria sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell'Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.

# Articolo 4 – Rapporti con l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

4.1 - L'Unione aderisce all'Unione Nazionale, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell'Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell'Unione Nazionale.

#### Articolo 5 - Attività

- 5.1 L'Unione svolgerà la sua attività soprattutto attraverso:
  - l'organizzazione di convegni, corsi e incontri di studio, nonché ogni altra attività idonea a sviluppare l'aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli Associati ed i colleghi, ivi inclusa l'istituzione di specifiche borse di studio;
  - la realizzazione di iniziative mirate a proporre agli Associati migliori servizi inerenti alla professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
  - la realizzazione di progetti della Commissione di Studio se presente adottati ed approvati

dall'Assemblea generale degli Associati;

- la promozione e l'organizzazione di attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione;
- la promozione di azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio degli Associati;
- l'adesione ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale;
- la partecipazione ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
- la realizzazione di qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell'Unione.

# Articolo 6 - Patrimonio

- 6.1 Il patrimonio dell'Unione si compone:
  - 1. delle quote sociali;
  - 2. delle contribuzioni volontarie e straordinarie.
- 6.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l' Assemblea generale degli Associati in seduta straordinaria provvederà sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### Articolo 7 – Associati

7.1 - Possono fare parte dell'Unione i Dottori Commercialisti iscritti alla Sezione A e gli Esperti Contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca, nonché i praticanti iscritti presso il Registro tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca.

Possono far parte dell'Unione coloro che, avendo i requisiti necessari, presentano domanda al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'ammissione. Il rigetto della domanda deve essere motivato.

In mancanza di domanda, si considerano iscritti anche coloro che, avendo i requisiti necessari e salvo rigetto motivato da parte del Consiglio Direttivo, hanno effettuato il pagamento della quota annuale nella misura prevista.

Il pagamento della quota comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto.

7.2 - L'Unione comprende Associati effettivi, Associati aderenti, Associati praticanti e Associati onorari, i quali tutti, con l'iscrizione, s'impegnano ed accettare le norme del presente Statuto.

Sono **Associati effettivi** i Dottori Commercialisti iscritti alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca che non abbiano compiuto, al momento dell'iscrizione, 43 (quarantatre) anni di età anagrafica. Gli Associati effettivi hanno diritto di voto in Assemblea generale degli Associati e possono essere eletti a tutte le cariche dell'Unione.

Sono Associati aderenti i Dottori Commercialisti iscritti alla Sezione A dell'Albo dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Associati effettivi e gli Esperti Contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca.

Gli Associati aderenti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Unione, la quale tuttavia può essere ricoperta esclusivamente da un associato iscritto alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca.

Sono **Associati praticanti** gli iscritti al Registro dei Praticanti tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca.

Gli Associati praticanti non hanno diritto di voto, ma potranno eleggere, nell'ambito della propria categoria di Associati, un rappresentante comune che partecipi alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive (e senza diritto di voto). Il rappresentante dei praticanti rimane in carica per l'intera durata del direttivo di appartenenza. In caso di dimissioni o espulsione o comunque se emergerà la necessità di una sua sostituzione, il rappresentante dei praticanti dovrà essere reintegrato in base alla lista dei primi candidati alla rappresentanza dei praticanti non eletti alle ultime elezioni. In caso di parità di voti fra più candidati non eletti, sarà sostituito dal candidato più giovane anagraficamente. Qualora non vi siano candidati non eletti oppure vi siano più candidati ma anch'essi già cancellati dal Registro dei Praticanti, ovvero in mancanza di praticanti interessati alla candidatura, rimane in carica il candidato eletto fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. L'elezione del rappresentante dei praticanti è disciplinata dal Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.

Con delibera di Assemblea, possono essere nominati nella qualità di **Associati onorari** coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché dell'Associazione. Essi possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

Gli Associati effettivi, aderenti e praticanti pagano una quota annuale che sarà fissata dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso. L'anno si considera terminato ciascun 31 dicembre.

7.3 - Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili.

### Articolo 8 – Dimissioni ed espulsioni

8.1 - Perdono di diritto la qualifica di Associati effettivi ed aderenti gli Associati che daranno le dimissioni o abbandoneranno la professione.

Fermo quanto previsto dal successivo art. 10.6, saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 - Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro della professione, nonché in caso di mancato rispetto delle norme del presente Statuto, decidere l'espulsione di un Associato. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi.

L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo capace di dare prova di ricezione. L'espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione.

- 9.1 Gli organi preposti al funzionamento dell'Unione sono:
  - l'Assemblea generale degli Associati;
  - il Consiglio Direttivo;
  - la Commissione di Studio;
  - il Comitato Consultivo;
  - il Collegio dei Probiviri.
- 9.2 I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri rimangono in carica per tutto il mandato anche in caso di compimento del 43° (quarantatresimo) anno di età.

## Articolo 10 – Assemblea generale degli Associati (in breve "Assemblea")

10.1 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati effettivi ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Presidente non provveda a quanto deliberato, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente ha comunque facoltà, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, di convocare l'Assemblea quando per due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo aventi all'ordine del giorno la convocazione dell'Assemblea, non si raggiunga la presenza del numero sufficiente di consiglieri previsto dall'art. 11.

L'Assemblea non può essere convocata per il mese di agosto o in giorni festivi.

- 10.2 Deve essere convocata per lettera, fax, posta elettronica, o pubblicizzata su sito e fonti di informazioni istituzionali (quali i social media), almeno **8 (otto) giorni** prima della data fissata per la riunione; nella comunicazione di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.
- 10.3 L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo o, se del caso, dal suo Presidente.
- 10.4 l'Assemblea è validamente costituita, in **prima convocazione**, se è presente almeno **1/3 (un terzo)** degli Associati aventi diritto al voto e, in **seconda convocazione**, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione all'Assemblea e non sono ammesse deliberazioni su argomenti non posti all'ordine del giorno.

- 10.5 L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Direttivo o, in assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione all'Albo, **delibera a maggioranza semplice** degli intervenuti su ogni questione all'ordine del giorno, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto, ivi incluse:
  - la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  - approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere per ciascun anno.
- 10.6 **Hanno diritto al voto** soltanto gli Associati effettivi in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno due mesi all'Unione e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo locale, ovvero non respinta così come disciplinato nel precedente art. 7.

10.7 - Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati effettivi, indirizzata, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo, al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale riunirà senza indugio il Collegio che deciderà ai sensi dell'articolo 14 e riferirà al Presidente dell'Unione anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea.

## ARTICOLO 11 - Consiglio Direttivo

# 11.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da:

- un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed uno o più Responsabili della Commissione Studio se presente -, eletti tra i soli Associati Effettivi, oltre che da altri Consiglieri fino a un numero massimo di 7 componenti complessivi, tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai 43 (quarantatre) anni;
- un Rappresentante dei Praticanti nella qualità di uditore senza diritto di voto, eletto dagli Associati praticanti.
- 11.2 Le cariche di componente del Consiglio Direttivo e di Rappresentante dei Praticanti sono incompatibili con le cariche ricopribili in Organi direttivi e di controllo di altri soggetti che rappresentano la categoria (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: altre associazioni di categoria, Ordine Professionale, Fondazioni professionali, etc). La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all'atto della nomina. L'assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo o di Rappresentante dei Praticanti.
- 11.3 Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi, qualunque sia la carica ricoperta. Ai fini di tale computo si considera mandato l'esercizio della carica per un periodo di tempo superiore alla metà della durata prevista dal presente statuto.
- 11.4 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed uno o più Responsabili della Commissione di Studio se presente.
- 11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e di un Probiviro. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 11.6 E' possibile tenere le riunioni del Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:
- a) che siano presenti, anche in luoghi diversi, il Presidente ed il Segretario della riunione;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare i risultati delle eventuali votazioni;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 11.7 Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi

associativi. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo che autorizza spese. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti.

- 11.8- Il Consiglio Direttivo, nella persona del Tesoriere, redigerà il bilancio e il rendiconto delle entrate e delle uscite che dovranno essere annualmente approvati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al Collegio dei Probiviri, il quale attesterà all'Assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati.
- 11.9 L'Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza; in sua assenza, la rappresentanza è esercitata dal Vicepresidente o da un altro Associato delegato dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 12 - Commissione di Studio

- 12.1 La Commissione di Studio è l'organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni.
- 12.2 Essa, la cui eventuale costituzione è discrezionalmente decisa dal Consiglio Direttivo, nominata ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, ed è formata da 4 (quattro) a 8 (otto) membri scelti tra tutti gli iscritti, oltre ai componenti del Consiglio Direttivo responsabili della Commissione. Essa designa, se necessario, delle sottocommissioni, delegando per ciascuna un proprio membro a coordinarne i lavori. La commissione come le sottocommissioni può farsi coadiuvare da colleghi o esperti che, per particolare interesse o cultura nella materia oggetto di studio, apportino un valore aggiunto alle relazioni.
- 12.3 La commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l'approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria. Nell'ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di istituzione.
- 12.4 La Commissione di Studio è presieduta dai Responsabili nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 11.4; nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno. Il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni è regolamentato dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 13 - Comitato Consultivo

13.1 - Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consultivo. Esso è composto dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione di Studio e dagli ex-Presidenti dell'Unione. È presidente dal Presidente in carica pro-tempore dell'Associazione.

## ARTICOLO 14 - Collegio dei Probiviri

14.1 - Il Collegio dei Probiviri, composto al massimo da tre membri, nominato dalla Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali,

giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Unione.

- 14.2 La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con le cariche ricopribili in Organi direttivi e di controllo di altri soggetti che rappresentano la categoria (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: altre associazioni di categoria, Ordine Professionale, Fondazioni professionali, etc). La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all'atto della nomina. L'assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Collegio dei Probiviri.
- 14.3 Agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da associati od organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia.
- 14.4 Fermo quanto previsto dal precedente art. 11.5, i Probiviri possono assistere alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione, senza diritto di voto, fatto salvo quello da esercitarsi in Assemblea in qualità di Associato effettivo. Le decisioni unanimi prese dal Collegio dei Probiviri sono vincolanti e inappellabili.
- 14.5 Avverso le decisioni prese a maggioranza, è possibile il ricorso ai Probiviri Nazionali. Possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri i soci effettivi che hanno almeno 3 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
- 14.6 L'elezione del Collegio dei Probiviri è disciplinata dal Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.
- 14.7 Il Collegio è domiciliato presso il domicilio del suo Presidente.

# Articolo 15 - Esclusione e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri

- 15.1 Per il membro del Consiglio Direttivo, l'assenza non giustificata da particolari motivi a due riunioni consecutive comporta la censura; successivamente, al verificarsi di un'altra semplice assenza, in qualsiasi momento, non giustificata da particolari motivi, si verificherà la decadenza dalla carica, che dovrà essere constatata e sancita dal Presidente nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'evento.
- 15.2 Qualora nel corso del mandato venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, l'organo interessato procederà all'integrazione per cooptazione in base alla lista dei primi non eletti alle ultime elezioni, in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione al momento del venir meno del/dei membro/i da sostituire, e, in caso di parità di voti, in base alla minore anzianità di iscrizione all'Albo degli stessi soggetti non eletti. In assenza di soggetti da cooptare, l'organo interessato potrà rimanere composto con il numero di membri rimasti in carica, purché rappresentanti la maggioranza dell'organo stesso inizialmente eletto.

Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo eletto o del Collegio dei Probiviri, si procederà a nuove elezioni dell'organo interessato.

### Articolo 16 - Divieti

- 16.1 Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno dell'Unione è vietata.
- 16.2 Le cariche dell'Unione sono ricoperte a titolo gratuito; l'Assemblea può tuttavia prevedere, in occasione di particolari incarichi o eventi, per il Presidente, per i membri del Consiglio Direttivo, o per i membri della Commissione di Studio, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l'entità e

le modalità.

# Articolo 17 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale

- 17.1 Le clausole del presente Statuto e dell'allegato Regolamento elettorale non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea convocata a tale scopo. In prima convocazione, la deliberazione sarà valida se otterrà il voto favorevole di almeno 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci effettivi iscritti, in regola con il pagamento della quota. In seconda convocazione, la deliberazione sarà valida se otterrà il voto favorevole di almeno 50% (cinquanta per cento) più uno degli intervenuti, aventi diritto al voto.
- 17.2 Nonostante quanto previsto al comma precedente, il Direttivo ha il potere di apportare, mediante propria delibera adottata all'unanimità e con il consenso parimenti unanime del Collegio dei Probiviri, qualsiasi variazione fosse ritenuta utile e/o necessaria affinché le prescrizioni del presente Statuto non siano in contrasto o difformi da quelle dello Statuto dell'Unione Nazionale.
- 17.3 Il Direttivo è altresì espressamente autorizzato ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante propria delibera adottata all'unanimità e con il consenso parimenti unanime del Collegio dei Probiviri, quelle specifiche indicazioni e/o prescrizioni obbligatorie che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché dalle leggi nel tempo in vigore.

#### ALLEGATO

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL RAPPRESENTANTE DEI PRATICANTI DELL'UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LUCCA

#### 1) Scopo del Regolamento elettorale.

Il presente regolamento ha la funzione di disciplinare gli aspetti operativi e pratici del rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Rappresentante dei praticanti dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca.

## 2) Convocazione dell'Assemblea generale degli associati (in breve "Assemblea").

Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Rappresentante dei praticanti avranno luogo nel giorno e nel luogo di convocazione dell'Assemblea, con modalità e termini previsti dallo Statuto.

## 3) Collegio Elettorale

Le operazioni di raccolta dei voti e di scrutinio saranno presiedute da un Collegio formato dal Segretario e dal Tesoriere e da uno scrutatore designato da ciascuna lista di candidati, se esistente. Qualora non siano state presentate liste di candidati, il Segretario ed il Tesoriere designeranno ciascuno uno scrutatore tra gli aventi diritto al voto.

Del Collegio Elettorale farà parte almeno un membro del Collegio dei Probiviri.

Per la valida costituzione del Collegio Elettorale occorrerà sempre la presenza di almeno tre membri. Il Segretario ed il Tesoriere potranno, in caso d'impedimento, designare dei sostituti. A tutte le operazioni, che sono pubbliche, potrà assistere qualunque iscritto all'Associazione.

#### 4) Candidatura

Coloro che, in regola con il pagamento della quota annuale ed iscritti da almeno due mesi, intendono proporre la propria candidatura, dovranno farla pervenire in forma scritta, ovvero a mezzo raccomandata a/r, FAX oppure Posta Elettronica Certificata al Presidente del Consiglio Direttivo e al Presidente del Collegio dei Probiviri entro il quinto giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

L'elenco delle candidature resterà affisso alla sede dell'Ordine fino alla data dell'Assemblea e sarà altresì disponibile presso il Presidente ed il Segretario affinché qualunque interessato possa prenderne visione.

Unitamente alla candidatura dovrà essere depositata la "dichiarazione di appartenenza ad associazioni politiche, religiose, culturali, economiche, ecc.."

Tale dichiarazione resterà depositata presso il Presidente ed il Segretario e potrà essere visionata dagli iscritti all'Associazione.

Non potrà essere eletto chi non ha presentato nei termini e secondo le regole del presente regolamento la propria candidatura. Le relative preferenze saranno annullate.

#### 5) Votazioni.

Sono ammessi al voto soltanto gli Associati effettivi, e per l'elezione del Rappresentante dei praticanti gli Associati praticanti, che siano iscritti da almeno due mesi e siano in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno nel quale si effettua la votazione.

A tale proposito dovrà essere formata, a cura del Segretario e del Tesoriere, una lista degli aventi diritto al voto, che dovrà essere aggiornata via via che gli iscritti versano la quota associativa.

Non è ammesso il voto per delega.

Il voto dovrà essere espresso personalmente dall'elettore, mediante indicazione del cognome e del nome del o dei candidati prescelti su foglio anonimo e privo di segni di riconoscimento.

Qualora la scheda elettorale riporti i nomi dei candidati, il voto verrà espresso mediante l'applicazione di un crocesegno sulla relativa casella.

La scheda contenente l'espressione del voto verrà consegnata direttamente al Segretario (o ad un suo delegato), il quale provvederà ad introdurla immediatamente nell'urna elettorale.

Allo scopo, il Collegio Elettorale si renderà disponibile per la raccolta dei voti almeno 5 ore, il secondo giorno non festivo precedente l'Assemblea presso la sede dell'Ordine (o, in alternativa, presso la sede dell'Associazione) e, per almeno 3 ore, il giorno non festivo precedente l'Assemblea presso la medesima sede, ovvero in un qualsiasi altro luogo aperto al pubblico ed agevolmente accessibile, negli orari che saranno comunicati nella lettera di convocazione dell'Assemblea.

Ciascuno dei votanti dovrà apporre la propria sottoscrizione sulla lista degli elettori in corrispondenza delle proprie generalità, onde attestare la propria partecipazione alle operazioni di voto.

Al termine del primo giorno di elezioni, le espressioni di voto dovranno essere raccolte in apposita urna, che dovrà essere sigillata ogni volta alla chiusura delle operazioni di voto mediante

apposizione di una striscia di carta gommata recante la sottoscrizione dei membri del Collegio Elettorale.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto limitato fino 6 dei candidati.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri ogni elettore ha diritto ad esprimere solo due voti.

Per l'elezione del Rappresentante dei praticanti ogni elettore ha diritto ad esprimere solo un voto.

# 6) Scrutinio.

Lo scrutinio delle schede avverrà, seduta stante, al termine delle operazioni di voto.

Si procederà alla stesura della graduatoria dei candidati in ordine decrescente per numero di voti, dalla quale risulteranno eletti i primi che avranno riportato il maggior numero di voti, nel numero indicato nella lettera di convocazione dell'Assemblea. Similmente si provvederà per il Collegio dei Probiviri e per il Rappresentante dei praticanti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.

# 7) Modifiche del regolamento.

Il presente regolamento è modificabile con delibera adottata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.